

17/02/2009 14:13 0458084359

TRIBUNALE ESEC. MOBILIARI

PAG 03/03

## TRIBUNALE DI VERONA

## Terza sezione civile

IL GIUDICE,

letta l'istanza ex art. 6, comma 5, L. 431/98, presentata da [REDACTED] il 22.01.2009, volta ad ottenere la fissazione di un nuove termine dell'esecuzione e la memoria difensiva di controparte; ritenuto:

che detta istanza sia inammissibile, essendosi ormai esaurita l'~~efficacia temporale~~ ~~transitoria di~~ ~~applicabilità della normativa di cui all'art. 6, L. 431 del 1998;~~

che al riguardo si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 482 del 2000, osservando che tutta la disciplina di cui all'art. 6, L. 431 del 1998 è caratterizzata dalla "limitazione spaziale e temporale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrivere il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1, D.L. 551/1998";

che il carattere transitorio della disposizioni suddetta è altresì ~~confermato dalla nuova formulazione~~ ~~dell'art. 56, L. 392 del 1978~~ operata dall'art. 7 bis del D.L. n. 240 del 2004, convertito dalla L. 269 del 2004, che prevede al comma III uno strumento generale di opposizione alla data dell'esecuzione dello sfratto, utilizzabile dalla parte interessata (conduttore o locatore) in qualsiasi momento, ma limitatamente all'ambito temporale di un anno di cui al primo comma dell'art. 56, e che richiama l'art. 6 succitato solo per disciplinare le forme dell'opposizione al termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 56, L. 392 del 1978;

che detta nuova previsione non può ritenersi aggiuntiva al rimedio di cui all'art. 6, commi 4° e 5°, in esame, poiché diversamente ritenendo, si determinerebbe una irragionevole duplicazione dei mezzi con i quali viene chiesto al giudice di rivalutare la situazione concreta in funzione del bilanciamento dei contrapposti interessi del locatore e del conduttore, e si creerebbe un meccanismo di potenziale ampliamento della determinazione dell'esecuzione, incompatibile con la ratio stessa della L. 431/98;

che il contratto di locazione in questione è stato stipulato sotto il vigore della legge n. 431 del 1998;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Verona, 16 febbraio 2009

Depositato in cancelleria

Oggi 17 FEB. 2009



Il Cancelliere

IL GIUDICE